

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### “TENNIS MIRABELLO”

#### CAPO I

#### COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

##### Articolo 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.lgs. 36/2021, un'associazione sportiva dilettantistica, denominata "Associazione sportiva dilettantistica Tennis Mirabello", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione".

##### Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Piazza San Bernardo, 5 – 27100 Pavia (PV)

L'Organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie, filiali, punti operativi altrove, ove esercitare l'attività. L'indirizzo della sede potrà essere cambiato dall'assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria.

##### Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro (art. 8 D. lgs. 36/2021)
2. L'associazione è senza discriminazioni di carattere religioso o di razza. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico, l'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano, organizzando attività sportive compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.
4. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:
  - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
  - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
5. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati; a titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbe: svolgere attività di sponsorizzazione e pubblicità e gestire impianti e strutture sportive. Eventuali proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti,

nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.lgs. 36/2021.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

#### **Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.**

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.
2. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I. e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.lgs. 39/2021.
3. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

#### **Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva**

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T. per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

## **CAPO II**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 7 - Organi sociali**

1. Gli organi sociali sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio di amministrazione;
  - d) il Segretario;

e) il Collegio dei probiviri.

2. Le cariche sociali e altri incarichi sono confermabili.
3. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.lgs. 112/2017.

#### **Articolo 8 – Assemblea**

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio di amministrazione e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione oppure mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede associativa e pubblicazione nel sito internet dell'associazione.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

#### **Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea**

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale.

#### **Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è validamente costituita:
  - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
  - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

#### **Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea**

1. Sono compiti dell'Assemblea:
  - a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno associativo trascorso;
  - b) eleggere, con una prima votazione, il Presidente, poi, con altra votazione successiva alla proclamazione del Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Probiviri;
  - c) approvare il rendiconto economico-finanziario;

- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
  - e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
  - f) deliberare le modificazioni statutarie;
  - g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.
2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della meta più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie, per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:
- a) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
  - b) in seconda convocazione con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

#### **Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità**

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione e ai membri del Collegio dei probiviri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

#### **Articolo 14 - Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto Presidente, Vicepresidente e Segretario eletti per 10 esercizi che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.
3. Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente: può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

### **Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione**

1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. Tra l'altro, il Consiglio di amministrazione:
  - a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere da sottoporre all'Assemblea;
  - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
  - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
  - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
  - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
  - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
  - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
  - h) delibera i provvedimenti di ammissione degli associati;
  - i) adotta i provvedimenti disciplinari.

### **Articolo 16 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega al Vicepresidente, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

### **Articolo 17 - Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni e ha delega per la firma degli atti e dei provvedimenti. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica. Si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie ad alcune mansioni di segreteria.

### **Articolo 18 - Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, adempie ad alcune mansioni di segreteria.

## **Articolo 19 – Collegio dei probiviri**

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto fra i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di dieci anni e fino all'elezione del Successivo Collegio dei probiviri.
2. È composto di cinque membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente ed il Vicepresidente.
3. Il Collegio dei probiviri:
  - a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
  - b) si attiva autonomamente o su segnalazione;
  - c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
  - d) adotta i provvedimenti disciplinari con deliberazione motivata.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
5. I provvedimenti del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

## **CAPO III**

### **ASSOCIATI**

#### **Articolo 20 – Associati - Atleti aggregati**

1. L'associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

#### **Articolo 21 - Ammissione all'associazione**

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) presentazione della domanda;
  - b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale "socio";
  - c) accettazione senza riserve del presente statuto;
  - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli atleti aggregati.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente che sottoscrive la domanda rappresenta il minore

a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

#### **Articolo 22 - Tesseramento alla F.I.T.**

1. Si intendono per tesserati i soggetti, anche non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi dell'associazione, al fine di praticare e partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale.
2. Tutti gli associati e gli atleti aggregati, nonché gli iscritti alle scuole e corsi di addestramento al tennis comunque denominati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associazione.
3. I tesserati hanno il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali e degli organismi sportivi affiliati, di osservare un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso dei dirigenti, dei soci, dei collaboratori e degli altri tesserati e di corrispondere puntualmente le quote di tesseramento e di iscrizione e i contributi per la partecipazione alle attività nella misura determinata dall'organo amministrativo.
4. Per i minorenni la domanda di tesseramento dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del tesserato minore di età (si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 D.lgs. 36/2021)
5. Ai tesserati non spettano i diritti propri degli associati

#### **Articolo 23 - Cessazione di appartenenza all'associazione**

1. La qualifica di associato si perde:
  - a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 30 giorni prima del 31 dicembre;
  - b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
  - c) per radiazione pronunciata dal Collegio dei Probiviri per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

### **CAPO IV**

#### **PATRIMONIO - RENDICONTO**

#### **Articolo 24 - Patrimonio - Entrate**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti (erogazioni, donazioni, lasciate) degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
  - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
  - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:
  - a) Dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
  - b) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

#### **Articolo 25 - Contributi degli associati**

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedono nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi sociali, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 60 giorni comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 26 - Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa**

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.
3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa redatto con le medesime modalità del rendiconto relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

#### **Articolo 27 - Rinvestimento degli avanzi di gestione**

Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o fondo comune. Essi dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali di cui all'art. 3, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **CAPO V**

### **DISCIPLINA E VERTENZE**

#### **Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari**

Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30, indipendentemente l'una dall'altra.

#### **Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione**

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Collegio dei probiviri nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
  - a) Ammonizione;
  - b) Sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
  - c) Radiazione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito all'inculpato, si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e si conclude con l'adozione di decisioni motivate, comunicate per iscritto agli interessati.
3. I provvedimenti sono appellabili al Collegio arbitrale entro quindici giorni dal ricevimento, da parte degli interessati, della relativa comunicazione scritta.

#### **Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.**

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
  - a. Dell'associazione;
  - b. Degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
  - c. Dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

#### **Articolo 31 - Responsabilità dell'associazione provvedimenti disciplinari della F.I.T.**

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

#### **Articolo 32 – Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale**

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente i corrispondenti articoli dello Statuto e del Regolamento di giustizia della F.I.T.

### **Articolo 33 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale**

L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

## **CAPO VI**

### **SCIoglimento**

#### **Articolo 34 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 12
2. L'Assemblea deve contestualmente nominare il o i liquidatori determinandone i poteri.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021.

#### **Articolo 35 - Obblighi di carattere economico**

I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

Letto, confermato e sottoscritto

Gianni Pagani



Simone Numerati

